

ALL N. 1

218

25 FEB. 2015

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sentenza n. 2192/2014
R. A. C. 904/2005
Cronologia 9485
Repertorio 3495

Segue verbale dell'udienza del 18.7.2014.....

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

In composizione monocratica ed in persona del giudice dott. Mario Farina ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa riunite iscritta al n° 904 del RAC per l'anno 2005, promossa da:
Centro Medico Srl in persona dell'amministratore e legale rappresentante corrente in Cagliari e quivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimo Lai che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione

Attrice

C O N T R O

Azienda U.S.L. n.8 Cagliari in persona del Direttore Generale con sede in Cagliari e quivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Segneri che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta giusta delibera n.145 del 7.2.2005

convenuta

C O N C L U S I O N I

Nell'interesse dell'attrice:

Voglia il Tribunale giudicare, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,

- 1) Condannare l'Azienda USL. 8 di Cagliari al pagamento della somma di euro 961.808,16 al netto dei tickets riscossi o dell'altra somma

NF

[Signature]

maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta per le prestazioni rese dall'attrice a favore del servizio sanitario nel periodo settembre 2002-ottobre 2004 oltre interessi e rivalutazione

- 2) Condannare l'Azienda USL 8 di Cagliari al risarcimento del maggior danno da ritardo ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile come richiesto nel punto IV dell'espositiva in diritto;
- 3) Condannare l'azienda a risarcire ogni ulteriore danno cagionato anche a titolo di responsabilità extracontrattuale
- 4) Con vittoria di spese e competenze

Nell'interesse di Azienda USL n. di Cagliari, voglia il Tribunale disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettare le avverse domande, con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Centro Medico Srl deduceva:

di essere stata già convenzionata con il SSN e attualmente accreditata ex art.10 comma 2 del Decreto Assessore Igiene e Sanità 29.6.1998 n.1957/3^o serv. per le branche di Radiologia e medicina fisica nella sede operativa di via Palabanda e per la sola medicina fisica nella via Is Maglias in Cagliari;

che l'Azienda USL n.8 ha sospeso il pagamento di tutte le prestazioni erogate in ragione della pretesa mancata autorizzazione sanitaria o

dell'accreditamento per l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica
ha sospeso il pagamento di tutte le prestazioni erogate:

che contemporaneamente nel giugno 2003, l'Assessore Regionale alla
Sanità ha proceduto alla chiusura della sede operativa di via Palabanda
per l'asserita carenza di taluni requisiti necessari:

che il provvedimento di chiusura è stato impugnato presso Il TAR
Sardegna ma nel frattempo l'amministrazione ha assentito la riapertura
della sede operativa concretamente avvenuta nel gennaio 2004;

che gli atti di sospensione dei pagamenti delle prestazioni erogate nel
periodo settembre 2002 aprile 2003 sono stati impugnati davanti al TAR
che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 ha
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione:

che la convenuta dal settembre 2002 e sino alla citazione in giudizio si è
limitata a retribuire le sole prestazioni di radiologia effettuate fino al
mese di aprile 2004 e non ha retribuito alcuna delle prestazioni di
medicina fisica senza distinguere tra quelle erogate nella sede di via
Palabanda in ordine alla quale avanza dubbi di legittimità e regolarità e
quelle erogate nella sede operativa di via Is Maglias;

che pertanto per tutte le prestazioni erogate nei due centri operativi, è
rimasta creditrice, al netto dei tickets incassati, della somma complessiva
di euro 961.808,16.

Si costituiva in giudizio la ASL n.8 di Cagliari domandando il rigetto
della domanda attrice e, in particolare eccependo:

che contrariamente a quanto affermato il Centro Medico risulta transitoriamente accreditato per erogare le prestazioni di radiodiagnostica presso i locali di via Palabanda e le prestazioni di medicina fisica presso i locali in via Is Maglias mentre non è accreditata transitoriamente per la medicina fisica presso l'ambulatorio della stessa via Palabanda;

che la circostanza emerge da:

la nota prot. n.15023 del 5.5.1998 dell'assessore regionale dell'Igiene e Sanità;

dall'istanza di autorizzazione a sanatoria presentata dal Centro Medico all'Assessorato Igiene e Sanità;

dalla nota assessoriale prot.23945 del 25.6.1999 ove si precisa che l'accREDITAMENTO per la branca Fisiokinesiterapia non può essere concesso "in quanto la struttura non è risultata in possesso di regolare autorizzazione;

dall'istanza di autorizzazione all'apertura e al funzionamento presentata dal Centro Medico il 28.7.1999 assentita dal Direttore Generale dell'Assessorato Igiene e Sanità con determinazione del 11.11.1999 n.3017;

dalla nota del Direttore Generale dell'Assessorato Igiene e Sanità n.318 ove si ribadisce che il Centro Medico non ha potuto ottenere l'accREDITAMENTO per le prestazioni di FKT per la struttura in via Palabanda perché non è in possesso dell'autorizzazione sanitaria per lo svolgimento di tale attività.

Pertanto non sono dovute le somme richieste per le prestazioni di medicina fisica presso il locali di via Palabanda e le ulteriori somme richieste sono stata già corrisposte dall'Azienda Usl 8 che deve portare in compensazione le somme pagate senza titolo per le prestazioni di medicina fisica erogate prima del settembre 2002 presso i locali di via Palabanda.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Non è contestato che la società attrice abbia erogato in entrambe le strutture di via Is Maglias e via Palabanda le prestazioni elencate in citazione, con riferimento sia alla radiodiagnostica che alla medicina fisica.

Ciò posto deve rilevarsi che il Centro Medico ha offerto una corretta ricostruzione dei riferimenti normativi relativi alla vicenda portata all'attenzione del Tribunale supportati dalle prove documentali in atti.

L'art.6 comma 6 della Legge 724/1994 ha determinato la cessazione dei rapporti convenzionati e l'entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento prevedendo che "l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati... che accettino il sistema della remunerazione a convenzione;

Il regime di accreditamento provvisorio veniva prorogato con l'art.10 comma 2 del D.A.I.S. 29.6.1998 n.1957/3° Serv., adottato ai sensi della delibera della G.R.n.26/21 del 4.6.1998 che ha previsto che l'accreditamento fosse mantenuto sulla base di una domanda formulata



dalla struttura che auto certificasse la sussistenza dei requisiti strutturali;
e la capacità operativa con riferimento alle singole prestazioni.

Risulta documentalmente che il Centro Medico fosse convenzionato con
gli enti mutualistici e poi con il SSN in relazione ad entrambe le sedi e le
branche specialistiche. Risulta ancora per documenti che avesse
presentato domanda di accreditamento provvisorio con riferimento ad
entrambe le sedi per medicina fisica e radiologia per la struttura di via
Palabanda e per la sola medicina fisica per la struttura di via Is Maglias.

Risponde al vero che la proposizione della domanda ha comportato
l'accREDITAMENTO unitario per entrambe le sedi operative che risultano
indicate espressamente nell'allegato 3 dell'atto ricognitivo degli
accreditamenti come da nota dell'assessore alla sanità prot. 38295/3.1 del
22.12.1998 prodotta in atti.

D'altra parte tale nota da atto che le due strutture risultavano tra i soggetti
già convenzionati che hanno presentato la domanda fuori termine e
contro tale provvedimento veniva presentato ricorso presso il TAR
Sardegna che con ordinanza n.131 del 10.3.1999 ne sospendeva
l'efficacia. A seguito di tale ordinanza con delibera di giunta 30/12 del
6.7.1999 la Regione Sardegna definiva a sanatoria le questione.

È certo che nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria per
le prestazioni di FKT, evidenziato da parte della Regione che tale attività
non poteva essere svolta presso la sede di via Palabanda, la stessa veniva
concentrata presso la sede di via Is Maglias.

Pertanto, ricordato che sono in contestazione solo le prestazioni di medicina fisica presso la sede di via Palabanda nel periodo indicato in citazione (settembre 2002 luglio 2003) deve ritenersi che le prestazioni stesse siano state eseguite correttamente in regime di accreditamento provvisorio come è confermato anche dal regolare incasso dei tickets presso tale sede. Circostanza quest'ultima che non poteva essere non conosciuta dal competente assessorato regionale e che rileva in particolare per ritenere che la azienda convenuta abbia accettato le prestazioni erogate dall'attrice.

I testimoni indicati dall'attrice hanno confermato integralmente le circostanze indicate nei capitoli di prova dando atto dell'effettiva erogazione in regime di accreditamento presso il SSN, delle prestazioni di medicina fisica presso via Palabanda.

In conclusione la domanda attrice, alla luce delle prove documentali e testimoniali in atti, deve essere accolta.

Nelle more del giudizio la difesa della AUSL 8 ha dato atto di avere proceduto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 200.000,00 con mandato del 12.9.2005. Pertanto la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma residua di euro 761.808,16 e degli interessi di mora a fare data dalla domanda al saldo. Non vi è prova del maggior danno non coperto dagli interessi moratori.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione

Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la Azienda USL n.8 di
Cagliari in persona del legale rappresentante al pagamento in favore della
Centro Srl in persona del legale rappresentante della somma di euro
761.808,16 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in
complessivi euro 14.650,00 di cui euro 13.430,00 per competenze
d'avvocato oltre spese generali IVA e CPA.

Cagliari, 18.7.2014

Maria Rosa Ulla
Cancelliere

18/07/2014

Maria Rosa Ulla
Cancelliere

IL GIUDICE

(dott. Mario Farina)

8

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto dall'Avv. Massimo Lai nell'interesse della Centro Medico S.r.l., io
Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di
Cagliari ho oggi notificato l'atto di precetto e la sentenza n. 2192/2014 del
Tribunale di Cagliari che precedono a

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI


(C.F.02261430926) con sede in Selargius, alla via Piero della Francesca n. 1,

in persona del Direttore Generale p.t. mediante consegna di una copia che

certifico conforme all'originale nella suddetta sede ed ivi a mani dell'addetto

incaricato che ne cura la consegna Sig. Piza Skety.

impiegato incaricato, tele
quadriestrali, con sede
la circoscrizione

Selargius 23/12/2014  Quadda

Il presente allegato è com-
posto da n° 9 fogli
di n° 9 pagine.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 218 DEL 25 FEB. 2015

~~IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO~~
~~Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

